

Allegato C)

COMODATO D'USO PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI AI FINI DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DI COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le parti:

IL COMODANTE:

..... nato ail....., C.F.nella
sua qualità di.....della (nel prosieguo detto “Comodante”);

IL COMODATARIO:

Comune di, con sede..... (C.F. e partita IVA.....), comodatario, di seguito denominato “Comune”, rappresentato da..... in qualità di Dirigente del....., come previsto da ((nel prosieguo detto “Comodatario” o “Comune”);

si conviene e si stipula quanto segue:

Art 1. OGGETTO E FINALITÀ

Il comodante, come rappresentato, concede in uso gratuito al Comune di Jesolo, che come rappresentato accetta, facente parte del fabbricato denominato _____, sito in Comune di Jesolo alla via _____ n. _____, così individuato in Catasto:

Comune di Jesolo (Ve) Fg. _____ Sez. _____ Part. _____ sub _____ (porzione) p. _____ zc. _____ cat. _____ cl. _____ vani _____ mq. _____ rce. _____.

Il locale oggetto del presente contratto risulta altresì puntualmente individuato nell’elaborato grafico che si allega al presente contratto sotto la lettera “A”.

Art 2. DESTINAZIONE

Quanto sopra viene concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Jesolo per la celebrazione di matrimoni con rito civile o la costituzione di unioni civili, andando quindi a costituire, detto locale e le pertinenze funzionali allo stesso, un Ufficio distaccato di Stato Civile per il tempo di attivazione del presente comodato. Nel corso del rito, il luogo della celebrazione/costituzione è ad ogni effetto “Ufficio di Stato Civile” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro.

Art 3. ALLESTIMENTO

All’arrivo dell’Ufficiale di Stato Civile, l’ambiente di cui all’ art. 1 deve risultare adeguato all’espletamento di funzioni pubbliche, e cioè arredato in modo decoroso e dotato di un minimo indispensabile di strutture che consentano il regolare svolgimento della celebrazione/costituzione, secondo le disposizioni rappresentate dall’Ufficio di Stato Civile stesso.

Il Comodante concede l’esclusiva disponibilità di quanto in oggetto durante la celebrazione/costituzione, nei periodi e orari preventivamente concordati tra Comune e Comodante, sulla base delle richieste dei nubendi,

della concomitanza delle celebrazioni in altri luoghi e delle disponibilità dei locali, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Nei momenti prescelti gli ambienti oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione/unione.

Per ogni celebrazione/costituzione, il Comodante dovrà comunque garantire un adeguato allestimento minimo comprendente almeno:

- n. 1 tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate, a insindacabile giudizio dell'Ufficiale di Stato Civile, alla sottoscrizione di un atto pubblico;
- n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni, disposte su indicazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
- n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante.

Il Comodante potrà a propria discrezione, e a proprie cura e spese, allestire altre adeguate sedute a disposizione degli ospiti.

Durante la celebrazione del rito civile il locale/lo spazio concesso deve recare esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea. Al termine di ogni celebrazione detti vessilli possono essere rimossi dal Comodante; gli stessi devono essere riposizionati al successivo riutilizzo del locale o luogo per i fini istituzionali relativi alla celebrazione di matrimonio civile o alla costituzione di unione civile.

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio o l'unione civile deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico, pertanto in coincidenza con la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio distaccato di Stato Civile.

Il Comodante ha l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

È diritto del comodatario ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.

Art 4. ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI

La data e l'orario di ciascuna cerimonia dovranno essere concordati dai nubendi o dai contraenti l'unione civile con il Comodante con congruo anticipo, comunque non inferiore a 60 (sessanta) giorni. L'Ufficio di Stato Civile provvederà preliminarmente ad accertare la disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco o suo delegato, del personale comunale e degli ambienti oggetto del presente contratto.

In nessun caso possono essere effettuate prenotazioni della cerimonia senza preventivo assenso dell'Ufficio di Stato Civile a cui compete in via esclusiva la gestione del calendario delle celebrazioni e l'esecuzione della funzione.

Le cerimonie vengono celebrate in via ordinaria, durante l'orario di servizio dell'Ufficio dello Stato Civile: il mattino (da lunedì a venerdì) dalle ore 8.30 alle ore 13.00; il pomeriggio (martedì e giovedì) dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

In via straordinaria possono essere celebrati riti civili fuori orario di servizio: in giorni feriali o prefestivi dalle ore 15.00 alle ore 17.30; in giornate festive, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00. In occasione delle seguenti festività: 1° e 6 gennaio; lunedì dell'Angelo; 25 aprile; 1° maggio; 2 giugno; 24 giugno (ricorrenza Santo Patrono); 15 agosto; 1° novembre; 8 e 26 dicembre, la celebrazione del matrimonio è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'amministrazione comunale.

Le celebrazioni sono sospese la domenica di Pasqua e il giorno di Natale.

Art 5. CONDIZIONI E TARIFFE

Con deliberazione di Giunta comunale n. 71/2017, sono state stabilite le tariffe dovute dagli sposi al Comune a titolo di rimborso spese per la celebrazione del matrimonio e costituzione di unioni civili.

Le spettanze relative ad un maggiore utilizzo della residenza sono determinate dalla proprietà della stessa e, quindi, oggetto di trattativa con i nubendi.

Art 6. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI TRA LE PARTI

Il Comodante garantisce sotto la propria totale responsabilità che quanto in oggetto soddisfa tutti i requisiti e le prescrizioni di idoneità ed agibilità conforme alla destinazione d'uso e solleva il Comune di Jesolo da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti e della struttura, sia degli ambienti di celebrazione che dei luoghi di accesso ed il numero massimo dei partecipanti dovrà essere adeguato alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei medesimi.

Al Comodante compete altresì di provvedere all'allestimento e alla pulizia del locale adibito alla celebrazione del matrimonio civile o dell'unione civile; a carico dello stesso sono le eventuali spese sia ordinarie che straordinarie, comprese le utenze, per il decoroso mantenimento degli ambienti e relative pertinenze e per il loro godimento da parte del Comune-Comodatarario.

Il Comodante fornisce inoltre specifica garanzia in ordine alla circostanza che la struttura in oggetto è conforme ai requisiti di legge in merito alle norme per il superamento delle barriere architettoniche nonché di idoneità, agibilità e sicurezza.

In relazione all'utilizzo per il quale è concesso quanto in oggetto, il Comune-Comodatarario non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso né per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi o per infortuni. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente contratto.

Il Comune-Comodatarario è espressamente esonerato da ogni responsabilità per azioni, omissioni di terzi, danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone, compiuti o verificatisi durante l'utilizzo del locale, immobile, struttura o luogo ove si celebra il rito, oggetto del presente comodato.

Tali responsabilità ed eventuali spese relative restano ad esclusivo carico del Comodante, il quale è tenuto a dotarsi di adeguata copertura assicurativa a tutela dei rischi di cui sopra tenendo esonerato il Comune da qualsiasi onere, spesa e responsabilità. (si dà atto che il Comodante ha prodotto contratto di assicurazione con la compagnia.... in data.... n..... per eventuali danni a cose e/o persone).

L'istituzione di Ufficio distaccato di Stato Civile e la concessione di quanto in oggetto in comodato d'uso gratuito non comporta per il Comodante l'acquisizione di diritti o benefici, né sotto il profilo economico né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.

Art 7. DURATA

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione, durata di anni 3 (tre) fino al 31.12. del terzo anno dalla sottoscrizione.

Viene quindi fissata la data di scadenza del 31.12. (terzo anno dalla sottoscrizione).

In qualunque momento le parti potranno recedere dal contratto di comodato con almeno 3 (tre) mesi di preavviso. L'efficacia della cessazione deve comunque fare salve le celebrazioni/costituzioni già prenotate e confermate.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata.

Nell'arco temporale sopra indicato, il comodato d'uso si attiverà di volta in volta per i giorni e orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili. A ogni attivazione il comodato d'uso avrà durata necessaria allo svolgimento della celebrazione/costituzione medesima e il locale oggetto del presente contratto deve essere destinato, per tutto il tempo necessario, esclusivamente all'attività amministrativa sottesa al rito nuziale o alla costituzione dell'unione civile e, pertanto, sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti.

In deroga alla predetta disciplina di recesso, è fatta comunque salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto in qualunque momento e senza preavviso per ragioni di superiore interesse pubblico e/o per sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto o per perdita dei requisiti necessari in capo al comodante.

Art 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente atto il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali per tutte le attività ed operazioni tecnico-amministrative connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente contratto di comodato d'uso ed all'esecuzione del medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza.

Art 9. DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese, imposte, tasse e oneri inerenti e conseguenti al presente contratto di comodato d'uso necessarie al perfezionamento ed alla registrazione del medesimo, nessuna esclusa, sono a totale cura e carico del Comodante, il quale, eseguita la registrazione del contratto, ha l'obbligo specifico di trasmetterne un originale al Comune di Jesolo.

Ogni e qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto è rimessa al Foro di Venezia.

Ad ogni fine relativo al presente rapporto, ivi comprese le eventuali contestazioni giudiziarie, le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi come indicati in comparsa.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente scrittura si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di comodato per quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMODATARIO

IL COMODANTE